



SOCIETA' ITALIANA
 TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS
 Sede legale: fraz. San Giuliano, 2 - 10059 Susa (TO)



MUSINET ENGINEERING S.p.A.
 Cso Svizzera, 185
 10149 TORINO
 Tel. +39 011 5712411
 Fax. +39 011 5712426
 E-mail info@musinet.it
 PEC musinet@legalmail.it


Gruppo SITAF

P.I.Iva 08015410015
 Cap. Soc. E. 520.000 i.v.
 Cod. fis.e Reg. Imprese
 TO 08015410015
 R.E.A. Torino 939200

RILOCALIZZAZIONE DELL'AUTOPORTO DI SUSAS

SCHEMA DI CONTRATTO

Indice	Date / Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	30/07/2013	Première diffusion / Prima emissione	L.BARBERIS (Musinet)	C.GIOVANNETTI (Musinet)	M. BERTI (Sita)
A	25/10/2013	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	L.BARBERIS (Musinet)	C.GIOVANNETTI (Musinet)	M. BERTI (Sita)



Code Doc	P	D	2	C	3	A	M	U	S	2	3	0	2	A	A	P	N	O	T
	Phase / Fase			Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero			Indice		Statut / Stato		Type / Tipo		

INDIRIZZO GED / ADRESSE GED	C3A	//	//	70	00	00	10	03
-----------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	----

ÉCHELLE / SCALA
-

CUP	C11J05000030001
-----	-----------------

S.I.T.A.F. S.p.A.

LAVORI **A32 Torino-Bardonecchia**
RILOCALIZZAZIONE DELL'AUTOPORTO DI SUSÀ IN COMUNE DI
S.DIDERO

Importo lordo € _____

Oneri per la Sicurezza: € _____

Ribasso: _____ %

Importo netto: € _____

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

per la realizzazione delle opere afferenti alla risoluzione delle interferenze delle opere ferroviarie della Nuova Linea Torino-Lione - Sezione Transfrontaliera con le restanti opere ed attività facenti capo a SITAF nell'area Piana di Susa, nello specifico, quelle relative alla funzione "Autoporto"

TRA

La società S.I.T.A.F. S.p.A., con sede legale in Susa - Fr. San Giuliano, 2 capitale sociale Euro 65.016.000,00.= interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00513170019, in seguito più brevemente denominata "Committente", in persona del suo Amministratore Delegato Dott. Ing. Gianni Luciani, nato a Feltre (BL) il 10/01/1945, che agisce in virtù dei poteri conferitegli dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 aprile 2011, da una parte

E

l'Impresa _____, con sede legale in _____,
C.F. e P. IVA n. _____, in persona del suo Legale
Rappresentante Sig. _____, di seguito per brevità
denominata "Impresa"

PREMESSO

- La Società Lyon Turin Ferroviaire – Société par Actions Simplifiée, Committente in conformità con l'Accordo del 30 gennaio 2012 concluso tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione (l'Accordo), in quanto Promotore è responsabile « sotto l'autorità della Commissione Intergovernativa e conformemente al programma che essa avrà approvato, degli studi relativi al progetto ed alla conduzione dei lavori di ricognizione della parte comune italofrancese del collegamento » ratificato con legge dal Parlamento Italiano e con legge dal Parlamento Francese;
- La Committente LTF SAS è cofinanziata paritariamente dai Governi Francese ed Italiano e beneficia delle sovvenzioni dell'Unione europea nell'ambito della Rete Transeuropea (TEN-T);
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo Comma del Decreto Legislativo n° in data, l'autorizzazione alla Committente (Prot. N.) « » (l'Autorizzazione);
- la S.I.T.A.F. S.p.A. Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus è concessionaria dell'ANAS per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada

A32 Torino – Bardonecchia e del T4 Traforo Autostradale del Fréjus, in virtù, rispettivamente, quanto alla prima opera, in forza della Convenzione stipulata in data 22.12.2009, integrata e resa esecutiva con Atto di Recepimento prescrizioni CIPE del 12 novembre 2010; quanto alla seconda opera, della Convenzione in data 26 giugno 1973, n. 13062, approvata ai sensi dell'art. 2 della legge 24 luglio 1971, n. 287, con D.l. 1965 del 26 giugno 1973;

- LTF è il promotore del tratto comune del nuovo collegamento ferroviario tra Torino e Lione, a seguito dell'accordo intergovernativo del 29/01/2001, trasformato in legge presso il Parlamento Francese il 28 febbraio 2002 (legge n. 2002-291 del 28 febbraio 2002, pubblicata sul Journal Officiel de la République Française del 1° marzo 2002) e con Decreto n. 2003-1399 del 31 dicembre 2003 di pubblicazione dell'Accordo (Journal Officiel de la République Française dell'8 gennaio 2004) e presso il Parlamento Italiano il 27 settembre 2002 (legge 27 settembre 2002 n. 228 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001);
- In data 10 marzo 2003 LTF ha trasmesso il Progetto Preliminare ai Ministeri ed Enti interessati, secondo le procedure di "Legge Obiettivo"; il CIPE nella seduta del 5 dicembre 2003, delibera n. 113 pubblicata sulla G.U. del 27 aprile 2004, ha approvato il progetto preliminare con allegato SIA con le prescrizioni e le raccomandazioni dichiarandone la compatibilità ambientale e la pubblica utilità. Analogo provvedimento nell'agosto 2005 è stato adottato in sede CIPE con delibera 119 per la tratta in carico a RFI

- tra Bruzolo e Settimo Torinese. A seguito di manifestazioni di dissenso alla realizzazione del cunicolo, esternatesi anche in forme violente, da parte delle comunità locali, attuate nel dicembre 2005, l'esecuzione dei lavori è stata sospesa;
- Il Governo ha individuato nell'Osservatorio della Valle di Susa lo strumento per assicurare una più ampia partecipazione delle comunità locali, onde venir incontro alle istanze da queste rappresentate;
 - Il Tavolo Politico del 10 dicembre 2005, a seguito dell'impossibilità di avvio dei lavori del cunicolo a Venaus ha richiesto l'avvio di una procedura straordinaria di VIA per il cunicolo esplorativo di Venaus ed ha deciso il rilancio dell'Osservatorio Tecnico per la Valle di Susa già istruito presso il ministero delle Infrastrutture;
 - 29 novembre 2007 - Approvazione del finanziamento UE per 671,8 M€ per la Torino-Lione. Approvazione del Decreto di Pubblica Utilità in Francia (18.12.2007);
 - 13 febbraio 2008 il Tavolo Politico di Palazzo Chigi ha stabilito che entro 30 giugno 2008 l'Osservatorio doveva definire gli scenari nell'area metropolitana di Torino ed i conseguenti scenari di valle;
 - A seguito di decisioni di natura politica assunte dal governo nel luglio 2008 in occasione del Tavolo di Palazzo Chigi il governo ha affidato all'Osservatorio Tecnico per la Valle di Susa l'approfondimento di soluzioni di tracciato maggiormente condivise rispetto a quelle contenute nel progetto preliminare approvato dal CIPE con delibera n° 113 del 5 dicembre 2003;
 - Con il documento dell'Osservatorio del 29 giugno 2008 denominato

“Accordo di Pracatinat” al punto 4) ... “l’Osservatorio ha assunto come riferimenti da porre a base di una progettazione, unitaria e contestuale, da svolgersi attraverso una adeguata equipe interdisciplinare, con il concorso attivo dei tecnici degli Enti territoriali interessati, i seguenti punti:”

ultimo punto elenco “sviluppo di adeguate interconnessioni funzionali con la linea storica di Alta Valle, in modo da sfruttare i vantaggi delle tratte di adduzione per l’accessibilità turistica, anche attraverso l’individuazione di una stazione di livello internazionale, considerando tra le opzioni quelle prefigurate da LTF: nodo di Susa con stazione internazionale e impianti vari sul sedime dedicato oggi a funzioni trasportistiche connesse all’autostrada e conseguente sbocco della tratta italiana del tunnel di base raccordato a monte alla stazione di sicurezza di Modane, con discenderia a Chiomonte, con le opere di collegamento stradale ipotizzate da SITAF.”;

- Che con comunicazione del 8.9.2009 la soluzione in corso di studio da parte di LTF per la parte italiana della sezione internazionale, incluso il cunicolo esplorativo de La Maddalena, è da considerarsi ‘variante’ al progetto approvato dal CIPE nel 2003 e denominata ‘sinistra Dora’;
- LTF in data 10 agosto 2010 ha depositato il progetto preliminare in variante per la tratta confine di Stato – Sant’Ambrogio di Torino comprensivo di Studio di Impatto Ambientale;
- La Commissione VIA/VAS in ambito istruttorio ha richiesto con lettera prot. CTVA-2010-003504 del 12 ottobre 2010 integrazioni al progetto di LTF e successivamente con lettera prot. CTVA-2011-0000066 del 14 gennaio 2011 ne ha richiesto, per alcune, il deposito e la pubblicazione ai fini istruttori che è avvenuta il 24 gennaio 2011;

- SITAF in data 21/03/2011 (prot. 3802) e 8/10/2010 prot. 11866 ha formulato le proprie osservazioni al progetto preliminare riportate in Allegato 5 alla presente convenzione.
- Nella seduta del 3 agosto 2011 il CIPE ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto preliminare per il Nuovo collegamento internazionale Torino-Lione - Sezione internazionale. Parte comune Italo-Francese- Tratta in territorio italiano. La delibera CIPE n. 57 di approvazione del progetto del 3 agosto 2011 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2011. La delibera contiene nell'Allegato 1 le prescrizioni e le raccomandazioni cui il progetto definitivo deve dare ottemperanza.
- Nel Protocollo d'intesa firmato tra SITAF ed LTF in data 25 maggio 2011 è identificato all'Art 3 "Designazione in sintesi delle problematiche individuate" al punto 1) *l' "Area San Giuliano-Traduerivi in Comune di Susa, interferenze con assetto ed esercizio autostradale connesse con la realizzazione del progetto ferroviario dell'opera principale" Sono inoltre rilevabili alcune interferenze con diverse aree funzionali all'esercizio dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia come i piazzali di parcheggio TIR e altre funzioni connesse alla manutenzione, alla sicurezza ed all'esercizio."*
- Che a tal riguardo, in data 5 marzo 2013 Prot. 2954/13, è stata stipulata apposita Convenzione per regolare i rapporti tra SITAF ed LTF per la redazione della progettazione definitiva, necessaria per la risoluzione delle interferenze fra le opere di competenza di SITAF, limitatamente alle funzioni di Autoporto, e quelle di competenza LTF per la tratta di cui

- alla prescrizione n° 1 della Delibera CIPE 57/2011, con riferimento alla cosiddetta "piana di Susa";
- che in detta Convenzione è prevista la ricollocazione delle opere insistenti nell'area identificata come "Autoporto" ed aree connesse;
 - che S.I.T.A.F. S.p.A. ha deliberato di affidare i lavori "A32 Torino-Bardonecchia - Ricollocazione dell'Autoporto di Susa In Comune di S. Didero" mediante procedura aperta/ristretta, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di appalto, dove il prezzo è determinato mediante offerta prezzi unitari ai sensi degli articoli 82 e 86 del Codice *(se del caso)*;
 - che il bando di gara è stato pubblicato in data _____ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ nonché, per estratto, sui quotidiani _____ in data _____ ;
 - che il termine ultimo per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione è stato fissato per le ore 12,00 del _____ ;
 - che entro il suddetto termine hanno presentato offerta/domanda di partecipazione alla gara n. ____ candidati;
 - che la pre-qualifica si è conclusa con l'ammissione alla successiva fase della gara di n. ____ concorrenti ai quali, in data _____ è stata inviata la lettera di invito a presentare l'offerta *{ nel caso di procedura ristretta}*;
 - che la scadenza per la ricezione delle offerte è stata fissata per le ore _____ del _____;
 - che nel rispetto del termine convenuto, hanno presentato offerta n. ____

- Imprese;
- che la procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto del presente contratto a favore dell'Impresa che ha offerto il ribasso del _____% sul prezzo a base di gara e che è risultata in possesso di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara così come richiesti dalla vigente normativa;
 - che tale impresa è la _____;
 - che, ai fini del presente contratto si intende:
 - per "Codice", il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ";
 - per "Regolamento", il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori

"A32 Torino-Bardonecchia - Rilocalizzazione dell'Autoporto di Susa In Comune di S. Didero".

L'esecuzione dei lavori avverrà in base alle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto del programma dei lavori di cui al successivo art. 9 e sotto la vigilanza della Direzione dei Lavori.

ART. 2

DESCRIZIONE DEI LAVORI

La descrizione dei lavori è contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri elaborati progettuali che vengono allegati al presente schema per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3

IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO

L'importo contrattuale dei lavori oggetto dell'appalto, da compensarsi a corpo, al netto del ribasso del ____% offerto in sede di gara, ammonta ad € _____ oltre a € _____ per oneri di sicurezza.

ART. 4

DETERMINAZIONE CATEGORIE

I lavori oggetto del presente contratto sono riconducibili alle seguenti categorie ed importi contrattuali:

Cat. ____ (Prevalente)	€. _____	Classifica " __"
Cat. _____	€. _____	Classifica " __"
Cat. _____	€. _____	Classifica " __"
Cat. _____	€. _____	Classifica " __"

ART. 5

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, PAGAMENTI E RITENUTE DI GARANZIA

5.1 – Contabilizzazione dei lavori

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del Regolamento, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 43 comma 6, del D.P.R. n. 207/2010.

5.2 – Pagamenti

A seguito della comunicazione scritta dell'Impresa, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010, tutti i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario con accredito sul c/c presso Banca _____, Filiale _____, Via _____,
Codice IBAN _____.

Le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sul conto medesimo sono:

1. _____
_____;
2. _____
_____;

E' fatto divieto di operare cessioni del credito anche parziali.

La mancata ottemperanza legittimerà la stazione appaltante ad avvalersi del disposto dell'art. 1456 cc .

5.3 - Pagamenti in corso d'opera

L'Impresa ha diritto a pagamenti in acconto sulla base di SAL mensili.

I pagamenti in acconto in corso d'opera, di cui agli artt. 141 e 194 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., verranno effettuati mediante l'emissione di certificati di pagamento, compilati in base agli stati di avanzamento, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto verrà effettuata entro i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'articolo 168 del Regolamento.

Il pagamento degli importi dovuti in base al certificato sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato stesso.

Il pagamento degli oneri per la sicurezza sarà effettuato in misura proporzionale rispetto all'avanzamento dei lavori.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, SITAF richiederà l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per

“stato avanzamento lavori” dell’Appaltatore e dei subappaltatori.

Qualora dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’appaltatore o dei subappaltatori emerga in qualsiasi momento un’irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi (art. 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) SITAF tratterrà dai certificati di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza medesima. Qualora invece dal DURC irregolare non emerga l’ammontare dell’inadempienza, SITAF provvederà a disporre una trattenuta pari al 20% dell’importo portato dal certificato di pagamento, oltre alla ritenuta di legge di cui all’art. 5.4.

Ai sensi dell’art. 35, c. 28 e seg., del D.L. n. 223/2006 (c.d. decreto “Bersani”), convertito in legge n. 248/2006, e successive modificazioni, si precisa che il pagamento delle fatture avverrà a seguito della produzione alla SITAF S.p.A. da parte dell’appaltatore della documentazione propria e dei propri eventuali subappaltatori/subaffidatari, ovvero in alternativa di apposite dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestanti l’intervenuto assolvimento da parte dell’appaltatore e dei propri eventuali subappaltatori/subaffidatari degli adempimenti inerenti l’IVA e le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del presente appalto e dei relativi contratti di subappalto/subaffidamento. A tal fine si fornisce in proposito il modello delle dichiarazioni che dovranno essere inviate (All. 1) .

I pagamenti saranno in ogni caso sospesi:

- qualora l’Appaltatore non trasmetta alla direzione lavori entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di

garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e sm.i.);

- in caso di mancata corresponsione ai lavoratori, da parte dell'appaltatore e di ciascuno degli eventuali subappaltatori, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi (art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 e s.m.i.);
- in caso di danni per i quali i lavoratori dipendenti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori non risultino indennizzati ad opera dell'INAIL.

SITAF tratterrà infine dai pagamenti le somme che sarà eventualmente chiamata a corrispondere in caso di mancata retribuzione, mancato versamento dei contributi a qualsiasi titolo dovuti e risarcimenti dei danni relativamente ai lavoratori dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

5.4 – Ritenute di garanzia

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, è operata una trattenuta del 0,5% sull'ammontare netto dei lavori e delle somministrazioni.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvederà a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, fatto salvo, in caso di

incapienza, l'escussione fino a concorrenza della cauzione definitiva.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

ART. 6

REVISIONE PREZZI

A norma dell'art. 133, comma 2 del Codice, è esclusa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, viene, comunque, data attuazione alla deroga prevista dai successivi commi 4, 5 e 6 del sopra menzionato articolo del Codice.

ART. 7

CONOSCENZA E COMPENSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa, tra l'altro, dà atto senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di quanto segue:

1. di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, procedimenti costruttivi, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel contratto e nei documenti richiamati;
2. di essere pienamente edotta, in relazione alle tipologie dei lavori previsti, per averne acquisito conoscenza diretta mediante attento sopralluogo, della situazione dei luoghi, delle interferenze, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle cave, delle discariche e di quant'altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi, della vicinanza

con infrastrutture stradali e ferrovie in esercizio ed in costruzione e, in genere, delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori;

3. di essere altresì a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d'opera, degli oneri generali e particolari insiti nei prezzi di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza da centri abitati o di approvvigionamento. Per questo le Parti concordano che, in nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle cave, delle discariche e delle condizioni generali e particolari potranno essere addotte quale motivazione per la richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimento o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori, riconoscendo l'avvenuta compensazione di tali oneri nei prezzi contrattuali;

4. di essere edotta di eventuali particolari situazioni nella conformazione dei terreni e, quindi non potranno essere addotte a motivo di richieste di sorta o giustificare ritardi nei lavori;

5. di garantire, per tutta la durata dei lavori oggetto del presente contratto, il possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione dei lavori, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione degli stessi;

6. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza dei lavori.

ART. 8

CONSEGNA DEI LAVORI

La Committente, tramite il Direttore dei lavori, comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. Contestualmente alla consegna verrà redatto regolare verbale dalla cui data decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione degli stessi. E' prevista la possibilità di consegna parziale dei lavori, come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9

PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Impresa dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dei lavori stessi elaborato in conformità alle scadenze contrattuali compatibile con il cronoprogramma contrattuale

Nella redazione di tale programma l'Impresa dovrà evidenziare, con allegati grafici, l'inizio, le varie fasi esecutive ed il termine della loro ultimazione.

Il programma esecutivo, mentre non vincola la Società, la quale potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Impresa, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

Il programma esecutivo sarà oggetto di revisione qualora vengano impartite diverse disposizioni da parte della Direzione dei Lavori o vengano disposte varianti in corso d'opera. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Committente di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa.

ART. 10

DURATA DEI LAVORI – EVENTUALI SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

La durata dei lavori oggetto del presente affidamento è prevista in giorni __

(_____) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna.

Tale durata è da intendersi riferita sia ai lavori la cui esecuzione è prevista a corpo sia ai lavori la cui esecuzione è prevista a misura.

Nel computo di detto termine si è tenuto conto delle normali previsioni dell'incidenza di andamento stagionale sfavorevole e, pertanto, per tali giorni non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Eventuali sospensioni e riprese dei lavori sono disciplinate in base a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 11

ORDINI DI SERVIZIO - CONTROLLI

Il Direttore dei Lavori, con propri ordini di servizio, impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni che ritiene necessarie a garantirne la regolarità di lavori, fissando all'occorrenza l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione ed effettuando a tale scopo le ispezioni ed i controlli che ritiene opportuno eseguire.

Il Direttore dei Lavori potrà eventualmente disporre varianti dei lavori entro i limiti previsti dal comma 3 dell'art. 132 del Codice .

ART. 12

RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa è tenuta a mantenere in cantiere un proprio rappresentante, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori, ed al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti.

Ove il rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. In

caso contrario, l'Impresa non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolta il fatto che le disposizioni non siano state impartite per iscritto.

Qualsiasi atto scritto attinente all'esecuzione del presente contratto potrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, i cui poteri dovranno risultare da specifico atto notarile

L'Impresa risponde dell'operato del suo rappresentante.

ART. 13

DOMICILIO DELL'IMPRESA E DEL SUO DIRETTORE TECNICO

Per l'esecuzione del presente contratto sia l'Impresa sia il suo Direttore Tecnico, nella persona del Sig. _____, eleggono domicilio in _____

ART. 14

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa, nel rispetto degli obblighi di costituzione di garanzie fideiussorie ed assicurative di cui agli articoli 113 e 129 del Codice, ha costituito:

- a) la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall'art. 113, commi 1 e 2;
- b) la polizza assicurativa, prevista dall'art. 129, comma 1, di tipo "tutti i rischi" (C.A.R.) che copre i danni all'opera da qualsiasi causa determinati durante l'esecuzione della stessa e che prevede una garanzia di responsabilità civile verso terzi (danni a cose/animali o persone) ed una copertura per le spese di demolizione e sgombero con i seguenti massimali:
 - valore dell'intervento pari a € _____;
 - valore assicurato per le spese di demolizione e sgombero € _____;

- massimale unico di responsabilità civile terzi pari al 5% della somma assicurata per le opere.

L'Impresa, nel rispetto degli obblighi di costituzione di garanzie di cui all'art. 129, comma 2 del Codice s'impegna a costituire con decorrenza dalla data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio:

- a) una polizza indennitaria decennale di copertura dei rischi di rovina totale e parziale dell'opera, ovvero di rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con i massimali pari a € _____;
- b) - una polizza assicurativa decennale che preveda una garanzia di responsabilità civile verso terzi (danni a cose/animali o persone) con massimali pari a € _____.

ART. 15

SUBAPPALTI

Il subappalto è ammesso ai sensi e nei limiti dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, a seguito di specifica autorizzazione scritta di SITAF, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., artt. 88 e ss., da attuare nei cantieri temporanei o mobili. Saranno subappaltabili solo le seguenti lavorazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta:

Il termine di 30 (trenta) giorni di cui all'articolo 18 comma 9 della legge 19 marzo 1990 n. 55 decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata solo a seguito dell'emissione di DURC regolare per "stipula contratto" da parte dei competenti enti previdenziali, del rilascio di informativa antimafia dalla Prefettura competente, qualora necessario, nonché del positivo esito degli accertamenti d'ufficio disposti dalla stazione appaltante.

Inoltre, l'autorizzazione al subappalto, fatte salve in ogni caso le eventuali ulteriori azioni di tutela di SITAF secondo quanto previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, sarà concessa solo dopo che:

il responsabile dei lavori abbia accertato l'idoneità tecnico professionale del subappaltatore proposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

il coordinatore per l'esecuzione dei lavori abbia accertato l'idoneità del piano operativo di sicurezza del subappaltatore proposto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 2, n. 3), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'Appaltatore depositerà presso la stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni, i relativi contratti di subappalto con allegato il relativo elenco prezzi di contratto.

L'Appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore corrisponderà alle imprese subappaltatrici gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.

La direzione lavori provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione di dette disposizioni.

Se durante l'esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, SITAF stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo o indesiderabile, l'Appaltatore al ricevimento della comunicazione scritta da parte di SITAF dovrà prendere immediatamente misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo. L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite ovvero la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore risponderà in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Il mancato rispetto degli obblighi di sicurezza da parte dell'Appaltatore, dei suoi subappaltatori o delle altre imprese esecutrici, comporterà la risoluzione in danno all'appaltatore del presente contratto a norma del precedente articolo 7.

L'Appaltatore sarà responsabile in solido dell'osservanza, da parte di tutti i subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori, e risponderà inoltre in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore (art. 35, comma 28 del D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006 e s.m.i.): ne consegue che l'Impresa assume diretta ed esclusiva responsabilità circa il

pagamento degli oneri retributivi e contributivi dei dipendenti delle imprese subappaltatrici e subcontraenti in genere, esonerando fin da ora la SITAF da obbligazioni solidali nei confronti di questi ultimi.

In ogni caso l'Appaltatore resterà ugualmente responsabile, nei confronti di SITAF, dei lavori subappaltati in solido con l'Impresa subappaltatrice.

Le forniture con posa in opera dovranno essere comunicate almeno sette giorni prima dell'inizio della relativa esecuzione in modo da dare il tempo alla committente di valutarle. Analoga procedura è prevista per le comunicazioni dei noli a caldo .

Ai sensi dell'art. 4 della legge 136/2010 in caso di trasporto dei materiali per le attività di cantiere, le bolle di consegna dovranno riportare oltre al numero di targa dell'automezzo utilizzato, anche il nominativo del proprietario dell'automezzo medesimo.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 136/2010, l'Appaltatore ed i subappaltatori nonché ogni altra impresa esecutrice che acceda al cantiere, dovranno munire il personale occupato nel cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente oltre alle indicazioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. altresì la data di assunzione e, in caso di subappaltatore, la data di autorizzazione al subappalto. Quanto ai lavoratori autonomi dovranno indicare sulla propria tessera il nominativo del committente.

ART. 16

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

Ai sensi dell'art. 131 del Codice, l'Impresa ha redatto e consegnato alla Committente perché costituiscano parte integrante e sostanziale del

presente contratto:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
- b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative professionalità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare complementare rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento.

Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali vigenti in materia da parte dell'Impresa, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Impresa ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione vigilano, ciascuno per le proprie competenze, sull'osservanza delle norme e sull'applicazione dei piani di sicurezza.

Per le eventuali proposte od integrazioni l'Impresa non avrà nulla a pretendere.

E' richiesto d'informare senza indugio la Direzione Lavori e il Coordinatore per la sicurezza di ogni infortunio che dovesse verificarsi in cantiere alle maestranze a qualsiasi titolo impiegate.

ART. 17

COLLAUDI E PAGAMENTO DEL SALDO

Per quanto attiene ai collaudi si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia ed a quelle contenute nell'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa costituzione di garanzia fideiussoria, verrà effettuato entro novanta giorni dall'emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

Nel caso l'Impresa non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

ART. 18

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei lavori e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'Impresa, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., sarà garante dei lavori e delle prestazioni eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Per gli oneri che ne derivassero, l'Impresa non avrà diritto ad alcun risarcimento o rimborso.

Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà di ufficio, con onere della spesa a carico dell'Impresa stessa.

In caso di necessità (dovute a particolari esigenze meteorologiche o ad altre cause valutabili dalla Committente) all'Impresa potrà essere concesso di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive non appena possibile.

ART. 19

PENALITA' PER RITARDI

Il rispetto dei termini fissati nel contratto, nel cronoprogramma dei lavori e negli ordini di servizio viene considerato di primaria importanza.

Pertanto, in caso di mancato rispetto di uno qualunque dei termini suddetti

da parte dell'Impresa, verrà applicata la penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Non sono ammessi ritardi di intervento dipendenti da mancanza di materiali, mezzi d'opera o quant'altro che non consenta il regolare svolgimento del lavoro, motivi imputabili all'Impresa, carenza di attrezzature, personale ed organizzazione anche della reperibilità.

In ogni caso l'applicazione delle penali non potrà comunque superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale.

Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto della Committente a richiedere il maggior danno eventualmente subito.

Pertanto, in caso di ritardata ultimazione dei lavori, per fatto imputabile all'Appaltatore, SITAF procederà, tra l'altro, se del caso, oltre all'applicazione della penale di cui sopra, all'addebito nei confronti dell'Appaltatore delle sanzioni e delle penalità che l'ANAS, ai sensi della Convenzione ANAS-SITAF, dovesse applicare a SITAF, a causa del suddetto ritardo, nonché all'addebito degli eventuali mancati riconoscimenti tariffari, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni ed ogni azione conseguente. Al riguardo, si precisa che, ai sensi del combinato disposto del Capitolo 5 dell'Allegato N e dell'art. 26 della Convenzione Unica citata, le penalità applicabili risultano come segue:

- per ogni mese di ritardo (arrotondato per difetto) per il completamento degli interventi indicati in Convenzione rispetto alla data prevista da Cronoprogramma, sarà applicata una penalità di

€ 10.000,00 per investimenti d'importo fino a € 10 mln.;

€ 20.000,00 per investimenti d'importo tra € 10 e 50mln;

€ 25.000,00 per investimenti d'importo tra € 50 e 100 mln .

ART. 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, la Committente, fatta salva l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 136 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed al conseguente risarcimento del danno.

ART. 21

ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Gli ulteriori oneri a carico dell'Impresa, non previsti nel presente atto, sono contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutti gli oneri si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori e relativi oneri della sicurezza.

ART. 22

ONERI DELL'IMPRESA IN MATERIA AMBIENTALE

L'Impresa si impegna a rispettare ogni normativa in materia ambientale e, in particolare, a provvedere alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento od al recupero, a proprie cure e spese, dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori appaltati, che sono di proprietà della stessa.

Più segnatamente la stessa dovrà rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale e regionale, le indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel corso dello svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 23

RITROVAMENTO ARCHEOLOGICO E RISCHIO GEOLOGICO

Qualora, durante l'esecuzione delle prestazioni, impedimenti archeologici da qualunque causa determinati, o imprevisi di natura geologica, idrica e/o simili determinino rallentamenti nelle lavorazioni con conseguente prolungamento dei termini contrattuali stabiliti per l'ultimazione delle operazioni, nessun indennizzo o compenso spetta all'Appaltatore.

Resta inteso che l'Appaltatore dichiara di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo per danni e/o maggiori oneri derivanti dagli eventi di cui sopra, pur se la responsabilità degli stessi fosse da accollare a la Committente o a soggetti da essa incaricati.

ARTICOLO 24

OCCUPAZIONI PROVVISORIE

Le occupazioni e le servitù temporanee, necessarie per l'esecuzione delle prestazioni e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno poste a carico dell'Appaltatore e si intendono comprese e compensate nell'importo del Contratto di cui all'articolo 3 del presente Contratto.

Qualora la Committente decida nel corso della durata del presente Contratto di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all'Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d'uso (locazioni).

ART. 25

SPESE E REGIME FISCALE

L'Impresa dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo, di copia e

stampa degli elaborati inerenti al contratto.

Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, dovrà essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n, 131 solo in caso d'uso, con pagamento di un'imposta fissa a carico dell'Impresa.

L'Impresa dichiara di essere iscritta all'Ufficio IVA di _____.

ART. 26

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia. Il Foro competente è quello di Torino, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

ART. 27

PRESCRIZIONI PARTICOLARI SULLA VALIDITA' ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità concedente o dell'Autorità controllante o dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia del presente appalto, l'Impresa non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

L'Impresa e la Committente riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, non comporterà la nullità totale del contratto.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti facenti parte del presente contratto contengano prescrizioni alternative o discordanti, l'Impresa dovrà darne comunicazione alla Committente appena venutane a conoscenza e comunque prima di aver attuato la relativa prestazione.

Spetta esclusivamente alla Committente indicare quale delle prestazioni alternative o discordanti l'Impresa dovrà eseguire.

Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla comunicazione dell'Impresa, che la Committente può, senza onere, indicare la prescrizione più onerosa per l'Impresa.

In caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e quelle di uno o più allegati, prevalgono le disposizioni del contratto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle norme della Legge e del Regolamento.

ART. 28

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.G.S. N. 196 DEL 30/06/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, la Committente e l'Impresa convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.

Potranno essere comunicati a terzi nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra la Committente e l'Impresa, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto.

La Committente e l'Impresa hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 13 della sopra menzionata legge.

Per conto della Committente, "Responsabile del trattamento dei dati" è il rag. Gianluigi Fuser.

Per conto dell'Impresa, "Responsabile del trattamento dei dati" è _____.

ART. 29

OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'impresa dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato e si impegna ad attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico della Committente, di cui dichiara di aver preso ampia visione.

L'inosservanza da parte dell'Impresa di tale obbligazione è considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà la nostra Società a risolvere lo stesso con effetto immediato nonché a pretendere l'integrale ristoro dei danni subiti.

ART. 30

ADEMPIMENTI ANTIMAFIA E

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'Impresa alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 1965 e s.m.i., come risulta dal certificato della C.C.I.A.A..

Ai sensi dell'art. 3 nonché dell'art. 6 della legge 136/2010, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto d'appalto, assume gli obblighi previsti dalla legge medesima in materia di tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto d'appalto.

L'Appaltatore a tal fine ha già comunicato a SITAF gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, di cui all'art. 5.2 del presente contratto, nonché le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sul conto medesimo.

L'Appaltatore dovrà servirsi del conto corrente dedicato, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto. I movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente con bonifico bancario o postale e dovranno riportare sempre l'indicazione del CIG _____ e del CUP _____.

Fatte salve diverse disposizioni attuative della citata disciplina, devono considerarsi quali flussi finanziari riconducibili al predetto obbligo di tracciabilità tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto ed effettuati nei confronti di subappaltatori o subcontraenti (intendendosi esemplificativamente per tali i titolari di forniture con posa in opera, noleggi a caldo, noli a freddo, servizi di guardiania, contratti di trasporto materiali nonché di tutte le altre attività e servizi svolti in relazione all'appalto in oggetto).

Fatte salve diverse disposizioni attuative della citata disciplina, dovranno altresì essere ricondotti ai principi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge 136/2010, anche tutti i pagamenti, riconducibili all'appalto, destinati a:

dipendenti,

consulenti;

fornitori di beni e servizi rientranti fra le spese generali;

acquisto di immobilizzazioni tecniche;

anche se non riferibili, in via esclusiva, alla realizzazione del presente contratto.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna ad inserire in tutti i contratti con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subappalto o subcontratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge predetta con obbligo, in caso di inadempimento, di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e di informare contestualmente la scrivente Società e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente

A tal fine l'Appaltatore dovrà presentare a SITAF:

- comunicazione di tutte le attività che non costituiscono subappalto che si svolgono in cantiere;
- unitamente alle richieste di subappalto o alle comunicazioni di subcontratto, indicazione del conto corrente dedicato utilizzato dai predetti soggetti per le transazioni relative all'appalto nonché indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti

medesimi;

- unitamente alle fatture quietanzate dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., copia del bonifico bancario o postale attestante il pagamento nei confronti dei subappaltatori medesimi;

- copia delle fatture quietanzate dei subcontraenti con allegata copia del bonifico bancario o postale o dichiarazione attestante il pagamento nei confronti dei subcontraenti medesimi.

Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in occasione della presentazione dell'istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto, l'Appaltatore dovrà trasmettere a SITAF il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio subappaltatore/subcontrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano che per i subcontratti diversi dal subappalto l'Appaltatore dovrà altresì produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontratto o una specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che l'Appaltatore ha effettivamente inserito un'apposita clausola con la quale il subcontrente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex art. 1456 C.C. in caso di inadempimento di tali obblighi.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della citata legge 136/2010, SITAF avrà piena facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora SITAF verifichi che le transazioni relative al presente contratto siano state effettuate senza

avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la tracciabilità delle operazioni (Ri.Ba.) .

ART. 31

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono a tal fine sottoscritti dalle Parti i seguenti documenti, dei quali l'Impresa dichiara di avere piena e edotta conoscenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile:

1) ELENCO ELABORATI

Redatto in tre originali

Li

La Committente

L'Impresa

.....

Le parti dichiarano di approvare specificatamente, nella loro completa interezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli:

5.2 "Divieto di cessione del credito e connessa risoluzione del contratto" - 9
"Programmi dei lavori", - 10 "Durata dei lavori", - 14 "Garanzie e coperture assicurative", - 16 "Prevenzione infortuni e igiene sul lavoro", - 18 "Manutenzione delle opere fino al collaudo", - 19 "Penalità per ritardi", - 20 "Risoluzione del contratto", - 21 "Oneri a carico dell'Impresa", - 22 "Oneri dell'Impresa in materia ambientale", - 26 "Definizione delle controversie - Foro competente", - 27 "Prescrizioni particolari sulla validità ed efficacia del

contratto”,- 29 “ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, - 28

“adempimenti antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li

La Committente

L’Impresa